



10. 2823  
CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

Ufficio Assicurazione e Sinistri  
1803/Q

DECRETO DIRIGENZIALE N. 367 /DA del 30 GIU 2023

**Oggetto: Contenzioso Raccuia Giuseppe /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza appello e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Pablo Magistro**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al Tribunale di Patti 1325/20 tra le parti Raccuia Giuseppe/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza in data 07/06/2023, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione per € 940,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado per € 1.109,07 oltre alle spese del giudizio di appello per € 1.026,50 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 1.417,67 da distrarsi all'avv. Pablo Magistro, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 8.466,74;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 8.446,74 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza di Appello del 7/06/23 R.G. 1325/20 del Tribunale di Patti il pagamento della somma di € 7.049,07 in favore di Raccuia Giuseppe nato a Patti il 30/11/42 c.f. RCCGPP42S30G377Z tramite bonifico sul c/c IBAN IT92G 02008 82101 000300 073093 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.417,67 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Pablo Magistro nato in Argentina il 18/11/74 c.f. MGSPBL74S18Z600A tramite bonifico sul c/c IBAN IT57F 03069 82100 615306 654645 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale f.f.*  
*ing. Dario Costantino*

---

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329



10. 2823  
CONSORZIO PER LE  
**AUTOSTRAD E SICILIANE**

Ufficio Assicurazione e Sinistri  
1803/Q

DECRETO DIRIGENZIALE N. 367 /DA del 30 GIU 2023

**Oggetto: Contenzioso Raccuia Giuseppe /Consorzio Autostrade Siciliane – liquidazione sentenza appello e pagamento spese legali al legale distrattario avv. Pablo Magistro**

### IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

#### Premesso

**Che** nel giudizio innanzi al Tribunale di Patti 1325/20 tra le parti Raccuia Giuseppe/Consorzio per le Autostrade Siciliane, è stata emessa la sentenza in data 07/06/2023, con cui questo Ente è stato condannato al pagamento della somma € 5.000,00 oltre interessi e rivalutazione per € 940,00, nonché al pagamento delle spese del giudizio di primo grado per € 1.109,07 oltre alle spese del giudizio di appello per € 1.026,50 oltre spese generali IVA e CPA per un totale di € 1.417,67 da distrarsi all'avv. Pablo Magistro, come da conteggio allegato inviato dallo stesso legale, per un totale complessivo di € 8.466,74;

#### VISTI:

- l'art. 43 del D. Lgs n. 118/2011 e ss mm ii che dispone in materia di esercizio provvisorio e gestione provvisoria;
- il punto 8.3 dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 il quale acconsente esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio di previsione approvato;
- il D.D.G. n. 2901 del 3/10/2022 dell'Assessorato alle Infrastrutture, della Mobilità e Trasporti della Regione Siciliana con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2022/2024;
- il regolamento di contabilità;

**RITENUTO** di procedere ad affrontare la superiore spesa che riveste carattere di urgenza e necessità, al fine di non arrecare danni certi e gravi all'Ente.

### DECRETA

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente richiamati:

- **Impegnare** la somma di € 8.446,74 sul capitolo n. 131 del corrente esercizio finanziario, che presenta la relativa disponibilità;
- **Effettuare**, in esecuzione della sentenza di Appello del 7/06/23 R.G. 1325/20 del Tribunale di Patti il pagamento della somma di € 7.049,07 in favore di Raccuia Giuseppe nato a Patti il 30/11/42 c.f. RCCGPP42S30G377Z tramite bonifico sul c/c IBAN IT92G 02008 82101 000300 073093 allo stesso intestato;
- **Effettuare**, in esecuzione della medesima sentenza il pagamento della somma di € 1.417,67 al lordo della R.A. e come da conteggio allegato, a favore dell'avv. Pablo Magistro nato in Argentina il 18/11/74 c.f. MGSPBL74S18Z600A tramite bonifico sul c/c IBAN IT57F 03069 82100 615306 654645 allo stesso intestato;
- **Trasmettere** il presente provvedimento al Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

*Il Dirigente Generale f.f.*  
*ing. Dario Costantino*

---

Sede 98122 MESSINA Contrada Scoppo – tel. +39 090 37111 – Cod. Fisc. e P. IVA 01962420830  
Uffici 90141 PALERMO Via Notarbartolo n. 10 – tel. +39 091 6259329

N. R.G. 1325/2020



## TRIBUNALE DI PATTI

### VERBALE DI UDIENZA SVOLTA EX ART. 127-BIS C.P.C.

Oggi 07.06.2023, all'udienza tenuta da remoto dal Giudice del Tribunale di Patti, Dott.ssa Concetta Alacqua, in funzione di Giudice monocratico, assistita dal Funzionario Addetto all'U.P.P. Dott.ssa Giuseppina Cottone, viene chiamata la causa civile iscritta al n. 1325/2020 R.G., di appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 305/2019 emessa e depositata in Cancelleria in data 16.12.2019, promossa da:

**RACCUIA GIUSEPPE**, nato a Patti (ME) il 30.11.1942, residente in Capo d'Orlando, C/da Bastione, n. 65, c.f.: RCCGPP42S30G377Z, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Pablo Magistro;

**- APPELLANTE-**

### CONTRO

**CONSORZIO PER LE AUTOSTRADE SICILIANE**, in persona del legale rappresentante pro tempore, p. iva 01962420830, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Eliana Vinci;

**- APPELLATO-**

E' comparso da remoto, tramite l'applicativo Microsoft Teams, l'avv. Pablo Magistro, per la parte appellante, il quale si riporta in atti, precisa le proprie conclusioni e chiede che la causa venga decisa.

Nessuno è comparso per la parte appellata fino alle ore 13.24.

Il verbale viene chiuso.

Alle ore 13.55 è comparsa da remoto, mediante l'applicativo Microsoft Teams, l'avv. Vinci la quale rappresenta che, all'orario fissato per l'udienza era

collegata ma per problemi tecnici non riusciva ad entrambe nella stanza virtuale.

Dichiara di non essere riuscita a contattare la controparte; si riporta in atti e precisa le proprie conclusioni.

## **Il G.I.**

pronuncia la seguente

**SENTENZA ex art. 281 sexies cpc**

**TRIBUNALE DI PATTI**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**OGGETTO:** appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Patti n. 305/2019, emessa e depositata in Cancelleria in data 16.12.20219.

**\*\*\***

### **IN FATTO ED IN DIRITTO**

Con atto di citazione in appello depositato in data 23.09.2020, Raccuia Giuseppe citava in giudizio il Consorzio per le Autostrade Siciliane e premetteva:

- di aver convenuto in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Patti, il Consorzio Autostrade Siciliane, al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla sua vettura, una NISSAN Terrano, tg. CT252ML, in conseguenza di un sinistro verificatosi sulla autostrada A/20, in data 02.01.2016;
- che l'incidente era stato causato dalla presenza di un cane che si trovava sulla corsia di percorrenza mentre effettuava una manovra di sorpasso in tratto curvilineo e sinistrorso;
- che si costituiva nel giudizio di primo grado il convenuto CAS;
- che tale giudizio veniva deciso con la sentenza n. 305/2019 con la quale il Giudice di pace adito rigettava la domanda attorea e compensava tra le parti le spese del giudizio.

Con il presente atto di appello Raccuia Giuseppe censurava la sentenza impugnata chiedendo l'annullamento e/o la riforma della stessa per i seguenti motivi:

- manifesta illogicità e/o contraddittorietà e/o erroneità della motivazione; erronea e/o omessa valutazione delle risultanze istruttorie; violazione e/o falsa e/o errata applicazione dell'art. 2051 c.c..

In particolare, censurava la sentenza impugnata nella parte in cui il Giudice di prime cure aveva negato la responsabilità del CAS nel verificarsi del sinistro, valorizzando il brevissimo lasso di tempo intercorso tra il manifestarsi della causa del danno ed il suo verificarsi; nonché la mancanza di prova che l'animale provenisse da una proprietà attraverso un ammanco di recinzione imputabile al Consorzio;

- l'erroneità del capo relativo alle spese del giudizio di primo grado, chiedendo la rifusione a proprio favore.

Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza appellata: 1) l'accoglimento della domanda di risarcimento danni patrimoniali; 2) la condanna del Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in suo favore di euro 5.000,00 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo; 3) la conseguente condanna del convenuto CAS al pagamento delle spese e competenze del giudizio di primo grado, nonché del presente grado di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Con comparsa di risposta depositata in data 06.04.2021, si costituiva in giudizio il CAS, il quale contestava le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto dell'appello con la conseguente conferma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e compensi.

Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa veniva istruita documentalmente e, all'udienza odierna, svolta da remoto, ai sensi degli artt. 127-bis c.p.c., viene decisa ex art. 281 sexies cpc..

\*\*\*\*\*

Il presente appello è fondato e come tale va accolto.

La responsabilità, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo e perché possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza.

Invero, nel caso di specie, il CAS dev'essere considerato custode, atteso che di fatto controlla le modalità d'uso e di conservazione dell'autostrada.

Ciò premesso, va osservato che tale tipo di responsabilità è esclusa nel caso in cui il custode dimostri il caso fortuito, consistente in un fattore estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere il nesso causale.

Nel caso di specie, il Giudice di prime cure ha erroneamente ravvisato il caso fortuito, ritenendo mancante la prova del nesso causale tra l'omessa manutenzione della recinzione stradale ed il sinistro.

Invero, le dichiarazioni rese, nel giudizio di prime cure, dall'agente di P.S., Leggio Fabio, risultano pienamente coerenti con le altre dichiarazioni testimoniali e con il rapporto redatto dalla stessa Polizia di Stato e fanno, dunque, piena prova del fatto che *“nei pressi della galleria Calavà vi sono delle zone in cui le reti di recinzioni dell'autostrada erano divelte o incomplete”*.

Tale circostanza consente di escludere senz'altro il caso fortuito.

Né il Cas ha dato prova contraria, di cui era gravata, volendo far valere la tesi di un abbandono del cane sulla carreggiata, per escludere la sua responsabilità.

Va, pertanto, accolto l'appello e riconosciuta la responsabilità del Cas.

Risulta parimenti provato il quantum richiesto a titolo di risarcimento dei danni; conseguentemente la parte appellata va condannata a corrispondere all'appellante la somma di euro 5.000,00.

Risultano allegate al fascicolo di primo grado la fattura n. 6 dell'8.2.2016 dell'autocarrozzeria di Mancari Ricciardo per un importo di euro 2.270,54; le ricevute fiscali n. 20 del 15.2.2016 e n. 21 del 16.2.2016 dell'officina meccanica di Crascì Marcello per complessivi euro 3.415,35, tutte relative alla fornitura di pezzi di ricambio e lavori di riparazione effettuati sull'automezzo oggetto di sinistro, nonché la ricevuta fiscale n. 3 del 5.1.2016 della ditta Rosario Letizia relativa al soccorso stradale per euro 140,00.

La prova viene tratta non solo dalle fatture di cui sopra, peraltro mai contestate da parte appellata né in primo grado né nel presente giudizio, ma anche dalle ulteriori risultanze istruttorie.

Nel giudizio di primo grado, all'udienza del 6.2.2019 sono stati infatti escussi i titolari delle ditte di cui alle fatture, ed esattamente Letizia Rosario, Crascì Marcello e Mancari Ricciardo, i quali, tra l'altro, hanno confermato i documenti fiscali da loro emessi.

L'importo richiesto va rivalutato alla data odierna, essendo un debito di valore. Dovranno inoltre essere corrisposti gli interessi legali dalla data odierna, in cui il debito di valore si converte in debito di valuta con la liquidazione giudiziale, sino al soddisfo.

In conseguenza dell'accoglimento dell'appello, va disposta la condanna del Cas alla rifusione delle spese sostenute in entrambi i gradi di giudizio.

Esse vengono liquidate in dispositivo in applicazione dei parametri minimi vigenti all'atto della conclusione dell'attività difensiva in relazione a ciascun grado di giudizio.

Va inoltre disposta la distrazione per i compensi e le spese richieste in relazione al secondo grado del giudizio.

## **P.Q.M.**

Il Tribunale di Patti, definitivamente pronunciando, nel giudizio n. 1325/2020 R.G., di appello avverso la sentenza n. 305/2019 reg. sent. del Giudice di Pace di Patti, emessa e pubblicata in data 16.12.2019, in accoglimento del presente appello, annulla la sentenza impugnata, dichiarando la responsabilità del CAS nel sinistro per cui è causa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2051 c.c.;

- conseguentemente condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento, in favore di Raccuia Giuseppe, della somma quantificata in euro 5.000,00, da rivalutarsi alla data odierna oltre interessi legali con decorrenza dalla data della pubblicazione della presente sentenza sino al soddisfo;

-condanna il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, che liquida in complessivi euro 130,00 per spese vive ed euro 671,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

- condanna altresì il Consorzio per le Autostrade Siciliane al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio, che liquida in euro 174,50 per spese vive ed euro 852,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, I.V.A. e C.P.A. come per legge e dispone la distrazione delle stesse in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.

Così deciso il 07.06.2023

**Il Giudice**

**(dott.ssa Concetta Alacqua)**

**STUDIO LEGALE**  
**Avv. Pablo Magistro**  
**Via Tripoli, 59**  
**98071 Capo d'Orlando**  
**P. IVA N. 02903260830**  
**C.F. N. MGS PBL 74S18 Z600A**

**Preg.mo Sig.**  
**Raccuia Giuseppe**  
**C/da Bastione, n. 65**  
**98071 Capo d'Orlando (ME)**  
**c.f. RCCGPP42S30G377Z**

FATTURA pro forma

**Oggetto:** Competenze, spese ed onorari relativi alla controversia civile innanzi al Tribunale di Patti, R.G. 1325/2020, contro il Consorzio per le Autostrade Siciliane.

Compensi (con rimb. Forf. 15%)	979,80
Cassa avvocati (4%)	39,19
IVA	224,18
Spese esenti	174,5
Importo Totale	1.417,67
Ritenuta d'acconto	195,96
<b>Importo dovuto</b>	<b>1.221,71</b>

L'importo dovuto di cui sopra potrà essere versato mediante bonifico bancario da valere sulle seguenti coordinate:

**ABI: 03069 CAB: 82100 CIN: F IBAN: IT57 F030 6982 1006 1530 6654 645**  
**C/C n. 6153066546/45, Banca INTESA - SANPAOLO, Filiale di Capo d'Orlando, intestato all'Avv. Pablo Magistro (nato a Buenos Aires il 18.11.1974).**

Avv. Pablo Magistro

**N.B.** La presente fattura *pro forma* viene emessa nei confronti del cliente, ma con espressa precisazione che il pagamento integrale, ivi compresa la ritenuta d'acconto, viene effettuato dal Consorzio per le Autostrade Siciliane, come da provvedimento di distrazione in favore del procuratore di cui alla sentenza n. 573/2023 del Tribunale di Patti.

- ^ Preferiti
- Sent Items 1
- Inbox 56
- ^ ufficiosinistri@auto:
- ^ Inbox 56
- Andreozzi
- BONURA
- centror 151
- Eliana Vinci
- FAILLA
- GENNARO
- GUARNERA
- MANGI 26
- PASQU 117
- password
- Santo Spagi
- Drafts 219
- Sent Items 1
- Deleted It 734
- Archivio
- centro radio
- Junk E-Mail
- ^ Notes
- Trash

### CASI-16-0079 RACCUA GIUSEPPE



Diana Mangione - Sircus S.r.l. <dmangione@sircus.it>

mer 14/06, 12:38  
ufficiosinistri@autostradesiciliane.it; Eliana Vinci <avv.elianavinci@gmail.com>

↳ Rispondi a tutti | v

- RACCUA SENTENZA A ... 140 KB
- IBAN Raccuia\_compress... 18 KB
- fattura pro forma RACC... 61 KB
- prospetto calcolo rivalut... 75 KB
- documento e cf Raccuia... 251 KB

Mostra tutti (5 allegati (546 KB)) Scarica tutto

Buongiorno,  
si trasmette sentenza con distrazione affinché possiate procedere con il pagamento diretto della posizione.

Di seguito i conteggi:

- € 5.000,00, per sorte capitale a cui aggiungere € 940,00, per rivalutazione monetaria alla pubblicazione della sentenza = totale € 5.940,00
- € 1.109,07, per spese e onorari legali di primo grado.

E così la complessiva somma di € 7.049,07 a favore del danneggiato da corrispondersi tramite Bonifico bancario su conto corrente bancario presso la UNICREDIT – Filiale di Capo d’Orlando, intestato al Sig. Raccuia Giuseppe con il seguente IBAN: IT 92 G 02008 82101 000300073093.

Dovrete altresì provvedere al pagamento diretto del legale per gli onorari legali relativi al grado di appello € 1.221,71 da pagarsi c/o ITS7 F030 6982 1006 1530 6654 645.

Cordiali saluti

Diana Mangione



Sircus Via XII Ottobre, 3 6° piano, 16121 Genova  
T | +390105446419 F | +390105446674 E | dmangione@sircus.it  
[www.gruppolercari.com]www.gruppolercari.com | www.sircus.it



Le informazioni contenute in questo messaggio di posta elettronica sono riservate e confidenziali. Se è vietata la diffusione in qualunque modo. Qualora Lei non fosse la persona a cui il presente messaggio è destinato, Le invitiamo a eliminarlo e non leggerlo, dandocene gentilmente comunicazione.

Information contained in this e-mail and any attachments are strictly confidential and may also be privileged. If you are not the named recipient, please notify the sender immediately and do not disclose the content to any other person, use it for any purpose, store or copy the information in any medium.

## Calcolo Interessi Legali e Rivalutazione

---

Servizio Richiesto: Calcolo della Sola Rivalutazione

**Capitale Iniziale: € 5.000,00**

Data Iniziale: 02/01/2016

Data Finale: 30/04/2023

Decorrenza Rivalutazione: Gennaio 2016

Scadenza Rivalutazione: Aprile 2023

Indice Istat utilizzato: FOI generale

---

Indice alla Decorrenza: 99,7

Indice alla Scadenza: 118,4

Raccordo Indici: 1

Coefficiente di Rivalutazione: 1,188

Totale Rivalutazione: € 940,00

**Capitale Rivalutato (s.e.o): € 5.940,00**

---



COORDINATE BANCARIE

Codice BIC Swift UNCRITM1695

Filiale D. D. ORLANDO (21819)

PAESE	ON EU	ON IT	ABI	ON IT	N. CC	IBAN
IT	92	G	02008	82101	000300073093	

Riferite a: CUIA GIUSEPP